

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

R I C O R R O N O

I Signori Dottori:

1. **Agorini Antonio**, nato a Napoli il 15/03/1992 e residente in (80027) Frattamaggiore (Na) alla Via Mazzini n° 52, c.f. GRNNTN92C15F839A;
2. **Al Mansour Romina**, nata a Roma il 14/09/1983 e residente in (00052) Cerveteri (Rm), alla Via Carlo Cavalieri n°13, c.f. LMNRMN83P54H501N;
3. **Attinà Antonio Massimo**, nato a (89020) Sinopoli (Rc) il 28/07/1973 ivi residente, in Via Roma n° 9, c.f. TTNNNM73L28I753Y;
4. **Avallone Valentina**, nata a Napoli il 25/08/1986 e residente in (67100) L'Aquila, alla Via Luigi Sturzo n° 3, c.f. VLLVNT86M65F839N;
5. **Biancofiore Silvia**, nata a Francavilla Fontana (Br) il 02/09/1993 e residente in (72017) Ostuni (Br), alla Via Diaz n° 37, c.f. BNCSLV93P42D761T;
6. **Buzzone Valentina**, nata a Nicosia (En) il 25/11/1984 ed ivi residente, alla Via Belviso n° 134, 94014, c.f. BZZVNT84S65F892S;
7. **Calabrò Erica**, nata a Reggio Calabria il 15/01/1982 e residente in (23900) Lecco, alla Via Gradisca n° 13, c.f. CLBRCE82A55H224B;
8. **Capuano Elena**, nata a Roma il 05/02/1980 e residente in (00715) Roma, alla Via dei Quintili n° 225B, c.f. CPNLNE80B45H501B;
9. **Caradonna Elisabetta**, nata a Palermo il 18/02/1988 ed ivi residente, alla Via Biagio Petrocelli N° 11/B, 90142, c.f. CRDLBT88B58G273F;
10. **Carapezza Laura**, nata a Avola (SR) il 20/12/1989 e residente in (93014) Mussomeli (CL) alla Via Genova n° 17, c.f. CRPLRA89T60A522J;
11. **Caruso Michela**, nata a Roma il 05/07/1979 ed ivi residente, alla Via Cesare Agostini n° 15, 00168, C.F. CRSMHL79L45H501L;
12. **Castriota Luigi**, nato a Roma (Rm) il 23/12/1966 e residente in Roma (Rm) alla Via Luigi Capuana N° 94, 00137, c.f. CSTLGU66T23H501R;
13. **Catalano Mara Letizia**, nata a Cosenza (Cs) il 06/08/1981 e residente in Canosa

- di Puglia (Bt) alla Via Doge Leonardo Loredano N° 7, 76012, c.f. CTLMLT81M46D086R;
14. **Cicchetti Fabio Angelo**, nato a Catania (Ct) il 30/03/1976 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Marettimo N° 7, 95030, c.f. CCCFNG76C30C351L;
 15. **Corrado Pierluigi**, nato a Battipaglia (Sa) il 17/06/1980 e residente in Rocca Priora (Rm) alla Via Tevere N° 38, 00079, c.f. CRRPLG80H17A717O;
 16. **Corsini Elena**, nata a Firenze (Fi) il 06/07/1987 e residente in Siena (Si) al Viale Cavour N°13, 53100, c.f. CRSLNE87L46D612M;
 17. **Cossu Diego**, nato a Carbonia (Su) il 05/09/1986 e residente in Sant'Antioco (Su) alla Via Tratalias n° 157, 09017, c.f. CSSDGI86P05B745H;
 18. **Costa Salvatore**, nato a Messina (Me) il 28/12/1992 e residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), alla Via Dante Alighieri N° 81, 98051, c.f. CSTSVT92T28F158P;
 19. **Crucianelli Cristina**, nata a Roma (Rm) il 29/12/1988 e residente in Roma (Rm) alla Via Umberto Saba N° 34, 00144, c.f. CRCCST88T69H501S;
 20. **D'Avino Oscar**, nato a Napoli (Na) il 26/01/1991 e residente in Salerno (Sa), alla Piazza Onofrio Coppola N° 2, 84126, c.f. DVNSCR91A26F839U;
 21. **D'Andrea Fabrizio**, nato ad Avezzano (Aq) il 15/06/1987 ed ivi residente, alla Via A. Gramsci N° 26, 67051, c.f. DNDFRZ87H15A515T;
 22. **Daniele Domenico**, nato a Foggia (Fg) il 21/08/1967 ed ivi residente, alla Via Carlo Ciampitti n° 103, 71121, c.f. DNLDNC67M21D643Q;
 23. **Danza Francesca**, nata a San Cesario di Lecce (Le) il 01/04/1987 e residente in San Donato di Lecce (Le) alla Via Redipuglia N° 28, 73010, c.f. DNZFNC87D41H793R;
 24. **Dell'Aera Isabella**, nata ad Enna (En) il 11/05/1978 e residente in Alba (Cn) alla Via Pietro Masera N° 29, 12051, c.f. DLLSLL78E51C342I;
 25. **Desogus Silvia**, nata a Sassari (Ss) il 16/01/1981 e residente a Sassari (Ss) al Viale Sicilia N° 44, 07100, c.f. DSGSLV81A56I452V;
 26. **Di Sabatino Ilaria**, nata a Pescara (Pe) il 08/03/1984 e residente in San Giovanni

- Teatino (Ch) alla Via Puccini N° 55, 66020, c.f. DSBLRI84C48G482B;
27. **Dovere Sara**, nata a Napoli (Na) il 12/11/1981 e residente in Monterotondo (Rm), alla Via del Commercio N° 4, 00015, c.f. DVRSRA81S52F839W;
 28. **Durante Adriano**, nato a Praga (Cecoslovacchia) il 28/06/1975 e residente a Roma (Rm), in Via B. Cristofori, n. 55, 00146, c.f. DRNDRN75H28Z105K;
 29. **Fazio Antonino**, nato a Messina (Me) il 09/03/1988 e residente in Furnari (Me) alla Via IV San Nicolò N° 3, 98054, c.f. FZANNN88C09F158L;
 30. **Ferraroni Valeria**, nata a Carpi (Mo) il 11/02/1987 e residente in Roma (Rm), al Viale A. Ciamarra N° 22, 00173, c.f. FRRVLR87B51B819X;
 31. **Ferri Valentina**, nata a Roma (Rm) il 14/11/1976 ed ivi residente, alla Via Enrico Rostagno N° 23, 00135, c.f. FRRVNT76S54H501L;
 32. **Ferrini Claudia**, nata a Roma (Rm) il 20/10/1988 ed ivi residente, alla Via G. Cerbara N° 94 , 00147, c.f. FRRCLD88R60H501F;
 33. **Fiorini Eva**, nata a Veroli (Fr) il 16/11/1973 ed ivi residente, alla C.da Scattaruggini N° 95/b, 03029, c.f. FRNVEA73S56L780N;
 34. **Fontana Angela**, nata a Tivoli (Rm) il 09/12/1995 ed ivi residente, alla Via Rodolfo Andreoli n° 1, 00019, c.f. FNTNGL95T49L182M;
 35. **Francocci Stefano**, nato a Frascati (Rm) il 18/05/1966 e residente in Viterbo (Vt) alla Via Carlo Pisacane N° 12, 01100, c.f. FRNSFN66E18D773W;
 36. **Gerbasi Pasquale**, nato a Cosenza (Cs) il 03/01/1987 e residente in Spezzano Albanese (Cs), alla Via Irene Castriota n° 25, 87019, c.f. GRBPQL87A03D086V;
 37. **Gernini Silvia**, nata a Roma (Rm) il 03/10/1979 ed ivi residente, alla Via Dei Levii N° 39, 00174, c.f. GRNSLV79R43H501E;
 38. **Hodo Sonila**, nata a Berat (Albania) il 11/04/1980 e residente in Giulianova (Te) alla Via Sardegna N° 34, 64021, c.f. HDOSNL80D51Z100H;
 39. **Langella Federico**, nato a Pagani (Sa) il 27/01/1978 e residente in Sarno (Sa) alla Piazza Garibaldi N° 32, 84087, c.f. LNGFRC78A27G230D;
 40. **Laurino Silvia Gerlanda**, nata a San Cataldo (Cl) il 29/07/1974 e residente in Ferrara (Fe) al Corso Porta Po N° 100, 44121, c.f. LRNSVG74L69H792J;

41. **Lazzaro Carmelo**, nato ad Agrigento (Ag) il 16/06/1973 e residente in Porto Empedocle (Ag) alla Via Anna Magnani N° 3, 92014, c.f. LZZCML73H16A089K;
42. **Legnazzi Francesca**, nata a Palermo (Pa) il 14/08/1982 e residente in Palermo (Pa) alla Via Arturo Toscanini N° 2, 90144, c.f. LGNFNC82M54G273F;
43. **Leonelli Giacomo Leonello**, nato ad Assisi (Pg) il 18.08.1979 e residente in Perugia, alla Via Gigliarelli n. 139, 06124, c.f. LNLGML79M18A475T;
44. **Lioy Fabio**, nato ad Avellino (Av) il 11/07/1983 e residente in Monteforte Irpino (Av) alla Via Taverna Campanile N° 204, 83024, c.f. LYIFBA83L11A509J;
45. **Maggio Simona**, nata a San Pietro Vernotico (Br) il 10/08/1975 e residente in Squinzano (Le) alla Via Nanni N° 43, 73018, c.f. MGGSMN75M50I119I;
46. **Mariani Gaia**, nata a San Felice a Cancellò (Ce) il 02/09/1991 e residente in San Nicola la Strada (Ce), alla Via Giovanni XXIII N° 21, 81020, c.f. MRNGAI91P42H834M;
47. **Marotta Angelo**, nato a San Severo (FG) il 24.10.1988, c.f. MRTNGL88R24I158K ed ivi residente, in Via Rodi n° 6 – 71016;
48. **Massaro Antonio**, nato a Caserta (Ce) il 27/09/1986 e residente in (20028) San Vittore Olona (Mi) alla Via S.G. Bosco n. 7, c.f. MSSNTN86P27B963O;
49. **Mendez Castro Catalina**, nata a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 15/05/1972 e residente in (10122) Torino, Piazza Statuto n. 17, c.f. MNDCLN72E55Z131B;
50. **Olivieri Patrizio**, nato a Roma il 12/12/1977 e residente in (00148) Roma, alla Via Emilio Nazzari n° 9, c.f. LVRPRZ77T12H501P;
51. **Passalacqua Laura**, nata a Palermo (Pa) il 04/06/1982 e residente in Sesto Calende (Va) alla Via Valle Perosa N° 10/d, 21018, c.f. PSSLRA82H44G273Y;
52. **Pastuglia Alessandra**, nata a Fabriano (An) il 24/09/1977 e residente a Roma, alla Via Raffaele Lambruschini n° 11, 00135, c.f. PSTLSN77P64D451A;
53. **Petrelli Christian**, nato in Hilden (Germania) il 01/03/1977 e residente in Lecce (Le) alla Via Dante De Blasi N° 38, 73100, c.f. PTRCRS77C01Z112O;
54. **Pietrogrande Silvia**, nata a Venezia (Ve) il 16/06/1977 e residente a Venezia Castello N° 3684/A, 30122, c.f. PTRSLV77H56L736Y;

55. **Piras Veronica**, nata a Villanova Tulo (Su) il 01/12/1984 e residente in Roma (Rm) alla Via Diego Angeli N° 8, 00159, PRSVNC84T41L992G;
56. **Pischedda Lucia**, nata a Cagliari (Ca) il 21/06/1982 ed ivi residente, alla Via Piemonte N°11, 09127, c.f. PSCLCU82H61B354Y;
57. **Porcelli Michele**, nato a Bari il 06.11.1978 e residente a Molfetta alla Via Tenente Paolo Poli 14, c.f. PRCMHL78S06A662N;
58. **Potenza Michele**, nato a Potenza (Pz) il 24/05/1982 e residente in Pietragalla (Pz) alla Via San Demetrio N° 3, 85016, c.f. PTNMHL82E24G942D;
59. **Prestipino Claudia**, nata a Messina (Me) il 17/12/1984 ed ivi residente, al Viale Regina Elena N° 121, 98121, c.f. PRSCLD84T57F158Z;
60. **Pusceddu Carla**, nata a Roma (Rm) il 30/03/1973 e residente in Palombara Sabina (Rm) alla Via Montecavallo N° 128, 00018, c.f. PSCCRL73C70H501W;
61. **Ranaldi Andrea**, c.f. RNLNDR90E09A515K, nato ad Avezzano (Aq) il 09.05.1990 ed ivi residente, alla Via Ugo Maria Palanza 34;
62. **Randelli Catia**, nata a Cosenza (Cs) il 08/09/1985 e residente in Mongrassano (Cs) al Vico IV Rubens Santoro N° 4, 87040, c.f. RNDCTA85P48D086R;
63. **Rapolla Morena**, nata a Potenza (Pz) il 04/01/1975 e residente in Potenza (Pz) alla Via Tirreno N° 36, 85100, c.f. RPLMRN75A44G942C;
64. **Renna Gianvito**, nato a Castellana Grotte (Ba) il 23/04/1981 e residente in Crotona (Kr) alla Via Pio la Torre N° 7, 88900, c.f. RNNGVT81D23C134W;
65. **Romancino Serena Anna**, nata a Catania (Ct) il 11/06/1980 e residente in Aci Castello (Ct) alla Via Firenze N° 109/F, 95021, c.f. RMNSNN80H51C351Q;
66. **Romano Mario**, nato a Roma (Rm) il 15/11/1963 ed ivi residente, alla Via Crisostomo Salistri N° 4, 00147, c.f. RMNMRA63S15H501U;
67. **Rossi Roberto**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1976 e residente in Frattamaggiore (Na) alla Via Dante N° 7, 80027, c.f. RSSRRT76D12F839K;
68. **Ruggieri Luca**, nato a Benevento (Bn) il 27/03/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Ennio Bonifazi n° 6, 00167, c.f. RGGLCU79C27A783R;
69. **Ruotolo Emanuele**, nato a Bari (Ba) il 18/09/1979 e residente in Roma (Rm), in

- Largo Leo Longanesi N° 9, Sc. D, int. 26, 00142, c.f. RTLMNL79P18A662T;
70. **Russo Rudy**, nato a Benevento (Bn) il 28/08/87 e residente in Avellino (Av) alla Via G. Basile N° 4, c.f. RSSRDY87M28A783B;
71. **Sabia Francesca**, nata ad Oppido Mamertina (Rc) il 19/10/1981 e residente in Villaricca (Na) al Corso Europa N° 372, 80010, c.f. SBAFNC81R59G082L;
72. **Saggiomo Michele Francesco**, nato a Napoli (Na) il 12/04/1977 e residente in Pozzuoli (Na), alla Via Solfatara N° 49, 80078, c.f. SGGMHL77D12F839C;
73. **Salerno Giuseppe**, nato a Bisacchino (Pa) il 20/02/1974 ed ivi residente, alla Via Baiocco N° 3, 90032, c.f. SLRGPP74B20A882H;
74. **Salvaggio Sergio**, nato a Catania (Ct) il 10/06/1987 e residente in Villarosa (En) alla Via Deodato N° 4, 94010, c.f. SLVSRG87H10C351U;
75. **Sanapo Alessandro**, nato a Gorizia il 18/02/1979 e residente in Roma (Rm) alla Via Euripide n. 56, 00125, c.f. SNPLSN79B18E098N;
76. **Santarsiero Raffaele**, nato a Potenza (Pz) il 30/04/1996 e residente in Avigliano (Pz) alla Via Giustino Fortunato N° 38, 85021, c.f. SNTRFL96D30G942Y;
77. **Sapia Raffaella**, nata a Torino (To) il 17/07/1967 e residente in Palermo (Pa) alla Via Ciaculli 278/B, 90121, c.f. SPARFL67L57L219Z;
78. **Scarmato Rossella**, nata a Vibo Valentia (Vv) il 08/03/1978 ed ivi residente, alla Via Don Mellano N° 8, 89900, c.f. SCRRSL78C48F537X;
79. **Spaziani Sara**, nata a Roma (Rm) il 30/03/80 e residente in Ardea (Rm) al Viale Colle Romito N° 302, 00040, c.f. SPZSRA80C70H501Y;
80. **Stompanato Rosa**, nata ad Acerra (Na) il 31/01/1975 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi N° 103, 80011, c.f. STMRSO75A71A024E;
81. **Tonanzi Fabrizia**, nata a Roma (Rm) il 14/05/1984 ed ivi residente, alla Via Alessandro Castelli, 27, 00155, c.f. TNNFRZ84E54H501V;
82. **Trapani Lorenzo**, nato a Catanzaro (Cz) il 10/07/1985 e residente in Catanzaro (Cz) alla Via Monte Botte Donato N° 13, 88100, c.f. TRPLNZ85L10C352J;
83. **Trombetta Giuseppina**, nata a Catania (Ct) il 21/09/1974 e residente in Mascalucia (Ct) alla Via Luigi Rizzo N° 5, 95030, TRMGPP74P61C351N;

84. **Vaccaro Morena**, nata ad Agrigento (Ag) il 09/06/1980 e residente in Favara (Ag) alla Via Valentino Mazzola N° 14, 92026, VCCMRN80H49A089L;
85. **Valenti Luigi**, nato a Catania (Ct) il 21/12/1978 e residente in Roma (Rm) alla Via Ferdinando Bassi N°11, 00171, c.f. VLNLGU78T21C351M;
86. **Vartuli Maria Verdiana**, nata a Soriano Calabro (Vv) il 21/05/90 e residente in Acquaro (Vv) alla Via Rosmini, III Trav., N° 16, 89832, c.f. VRTMVR90E61I854B;
87. **Venier Giovanna**, nata a Latisana (Ud) il 20/05/1981 e residente in Roma (Rm) alla Via della Marranella N° 103, 00176, c.f. VNRGNN81E60E473D;
88. **Venturini Filippo**, nato a Urbino (Pu) il 22/03/1979 e residente in Pesaro (Pu) alla Via Sarnano N° 5, 61122, c.f. VNTFPP79C22L500T;
89. **Volpe Federica**, nata a Foggia (FG) il 14.01.1984, ed ivi residente, al Viale Europa N° 32, 71122, c.f. VLPFRC84A54D643C;
90. **Volzone Giuseppe**, nato a Napoli (Na) il 30/08/1971 e residente in Anacapri (Na) alla Via Capodimonte N° 46, 80071, c.f. VLZGPP71M30F839A;

tutti rappresentati e difesi, giusta procure speciali che si producono, dall'Avv. Donatello Genovese del Foro di Potenza (C.F. GNV DTL 64B16 G942H; PEC: genovese.donatello@cert.ordineavvocatipotenza.it; tel.-fax 0971-22924 - cell. 338-4049412) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Potenza, alla Via Mazzini n. 23/A, nonché presso il predetto domicilio digitale,

C O N T R O

- **Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM)**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
- **Ministro per la Pubblica Amministrazione**, rappresentato e difeso *ope legis*

dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

E NEI CONFRONTI

- del **Formez PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, in persona del suo Presidente pro tempore,
- dei Sig.ri **NICOLETTI Giovanni e CAGLIOTI Francesca Rosalba**, controinteressati,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIE MISURE CAUTELARI

- 1) per quanto d'interesse, della delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, pubblicata sul Portale INPA in data 27-2-2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa (doc. 23);
- 2) ove lesive, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento sub 1) e mai comunicate;
- 3) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2) (doc. 18);
- 4) ove lesiva, della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3) (sia quella originaria che quella rettificata) (doc. 19);

- 5) ove esistenti e lesive, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate;
- 6) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie;
- 7) ove esistenti e lesivi, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso *de quo*;
- 8) ove esistenti e lesivi, di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso *de quo*;
- 9) ove esistenti e lesivi, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso *de quo*;
- 10) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, per quanto lesivo dell'interesse dei ricorrenti.

F A T T O

I ricorrenti hanno partecipato e sono risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, il cui bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30-6-2020 (doc. 1) ed è stato modificato con bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30-7-2021 (doc. 2). La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro Formez PA.

La graduatoria finale CUFA (acronimo per Concorso Unico Funzionari Amministrativi), pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 3), ha subito molteplici aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023 sul sito Formez PA (doc. 4).

L'ultima graduatoria CUFA vede i 90 odierni ricorrenti collocati nelle seguenti posizioni (nell'ordine): Di Sabatino Ilaria: 7323; Pietrogrande Silvia: 7385; Cicchetti Fabio Angelo: 7391; Fiorini Eva: 7409; Pastuglia Alessandra: 7583; Valenti Luigi: 7579; Francocci Stefano: 7668; Vartuli Maria Verdiana: 8002; Rossi Roberto: 8016; Biancofiore Silvia: 8054; Ranaldi Andrea: 8097; Carapezza Laura: 8104; Marotta

Angelo: 8125; Volpe Federica: 8171; Vaccaro Morena: 8195; Ruotolo Emanuele: 8198; Leonelli Giacomo Leonello: 8201; Langella Federico: 8209; Rapolla Morena: 8222; Romano Mario: 8244; Calabrò Erica: 8303; Castriota Luigi: 8318; Ferrini Claudia: 8528; Fazio Antonino: 8544; Desogus Silvia: 8662; Salerno Giuseppe: 8746; Sanapo Alessandro: 8994; Prestipino Claudia: 9029; Santarsiero Raffaele: 9056; Passalacqua Laura: 9226; Potenza Michele: 9227; Maggio Simona: 9264; Agorini Antonio: 9402; Romancino Serena Anna: 9549; Piras Veronica: 9935; Capuano Elena: 9998; Mariani Gaia: 10379; Massaro Antonio: 10466; Randelli Catia: 10480; Tonanzi Fabrizia: 10499; Pishedda Lucia: 10512; Dovere Sara: 10517; Renna Gianvito: 10523; Ruggieri Luca: 10538; Catalano Mara Letizia: 10822; Venier Giovanna: 10823; Venturini Filippo: 10835; Durante Adriano: 10913; Sabia Francesca: 10941; Russo Rudy: 11245; Legnazzi Francesca: 11335; Avallone Valentina: 11488; Caradonna Elisabetta: 11600; Olivieri Patrizio: 11661; Attinà Antonio Massimo: 11694; Ferraroni Valeria: 11736; Cossu Diego: 11928; Caruso Michela: 11983; Stompanato Rosa: 12018; Al Mansour Romina: 12332; Volzone Giuseppe: 12472; Ferri Valentina: 12886; Gernini Silvia: 12944; Costa Salvatore: 13164; Hodo Sonila: 13542; Porcelli Michele: 13554; Lioy Fabio: 13848; Mendez Castro Catalina: 13987; Sapia Raffaella: 14025; Lazzaro Carmelo: 14499; Saggiomo Michele Francesco: 14738; Laurino Silvia Gerlanda: 15345; Scarmato Rossella: 15729; Dell'Aera Isabella: 15977; Corsini Elena: 16230; Daniele Domenico: 17567; Trapani Lorenzo: 17776; Trombetta Giuseppina: 17832; Fontana Angela: 17918; Pusceddu Carla: 18669; D'Andrea Fabrizio: 18762; Spaziani Sara: 19095; Salvaggio Sergio: 19435; Gerbasi Pasquale: 19437; Corrado Pierluigi: 19541; D'Avino Oscar: 19605; Petrelli Christian: 19689-bis; Danza Francesca: 20505; Crucianelli Cristina: 20998; Buzzone Valentina: 21007 (v. doc. 3).

La graduatoria CUFA, per effetto di molteplici scorrimenti, l'ultimo dei quali nel gennaio 2024 (docc. da 5 a 10), è stata utilizzata fino al posto n. 7268, per la copertura di posti in numerose amministrazioni pubbliche, indicate nel bando di concorso: Avvocatura generale dello Stato; Presidenza del Consiglio dei ministri; ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero

dell'interno; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione; Ministero dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; Ministero della salute; Ispettorato nazionale del lavoro; Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Agenzia per l'Italia digitale.

Del tutto inopinatamente, nel dicembre del 2023, pur essendo disponibili oltre 14.000 idonei della predetta graduatoria CUFA, alcune Amministrazioni statali, violando l'obbligo di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, sancito da varie disposizioni normative e da costante indirizzo giurisprudenziale, hanno bandito nuove procedure selettive volte ad assumere profili di funzionari, omogenei a quelli contemplati dalla predetta graduatoria.

In particolare, sono stati pubblicati: a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, sul sito istituzionale della Commissione RIPAM in data 29.12.2023 (doc. 11); b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, sul sito della Commissione RIPAM il 28.12.2023.

Detti bandi, impugnati dagli odierni ricorrenti prima con ricorso al TAR del Lazio NRG 1852/2024 e poi, a seguito di sentenza sfavorevole di primo grado n. 5984/2024 (doc. 12), con ricorsi in appello iscritti ai NRG 4560/2024 (doc. 13) e NRG 4633/2024 (doc. 14), sono stati annullati dal Consiglio di Stato, Quarta Sezione, con le sentenze n. 9488/2024 del 26-11-2024 (doc. 15) e n. 9489/2024 del 26-11-2024

(doc. 16), quest'ultima corretta con ordinanza n. 1344/2025 del 18-2-2025 (doc. 17), quanto all'esatto nominativo dell'appellante Sapia Raffaella e con l'aggiunta del nominativo dell'appellante Saggiomo Michele Francesco.

Sennonché, nelle more della decisione, sul Portale unico del reclutamento INPA sono stati pubblicati:

- a) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche - codice A.2 (doc. 18);
- b) la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement - codice A.3 (doc. 19).

Tali atti sono stati cautelativamente impugnati dai ricorrenti con ulteriori ricorsi al TAR del Lazio, notificati il 29-11-2024 ed iscritti ai NRG 14123-2024 e NRG 14131-2024, attualmente pendenti (docc. 20 e 21).

Con istanza del 3-12-2024 (doc. 18) i ricorrenti hanno chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con le sentenze n. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione RIPAM, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

La proposta, tuttavia, non ha avuto alcun seguito.

Da ultimo, in data 27-2-2025, è stata pubblicata sul Portale INPA la delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di

concorso annullato del Ministero della Difesa (doc. 24), visionabile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=1ee1c706e3e54d6691240c31014fa335)

Tale provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I

Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10, 10-bis e 11 della L. 7-8-1990 n. 241 e succ. mod e int.. Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento.

La delibera della Commissione RIPAM del 18-2-2025, di riadozione ora per allora del bando di concorso annullato, non è stata preceduta dall'adempimento partecipativo previsto dalle norme in rubrica (comunicazione di avvio del procedimento) a garanzia degl'interessi dei ricorrenti, nonostante questi siano gravemente pregiudicati da tale provvedimento, che impedisce lo scorrimento della graduatoria CUFA e la loro assunzione in servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa.

La comunicazione di avvio del provvedimento ai ricorrenti - anche in forma collettiva, mediante pubblicazione sul sito INPA - era doverosa, considerato che essi sono destinatari degli effetti favorevoli delle sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato (docc. 15 e 16) e che, con istanza del 3-12-2024 (doc. 22), hanno chiesto alle Amministrazioni-parti nel giudizio conclusosi con le predette sentenze (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF, Commissione RIPAM, Formez PA) di assumerli in servizio, dichiarandosi disposti, in tale evenienza, a rinunciare agli effetti favorevoli delle sentenze, sì da consentire la prosecuzione dei concorsi di cui ai bandi annullati.

Né i ricorrenti sono stati preavvisati dei motivi ostativi all'accoglimento della loro istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990.

La lamentata omissione ha precluso ai ricorrenti la possibilità di partecipare al procedimento, di prendere visione dei relativi atti e, soprattutto, di presentare memorie

scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione avrebbe avuto l'obbligo di valutare (artt. 10 e 10-bis L. 241/1990).

In particolare, qualora l'amministrazione avesse consentito la partecipazione dei ricorrenti, il procedimento avviato avrebbe avuto un esito diverso, in quanto costoro avrebbero potuto apportare gli elementi di valutazione dedotti col presente ricorso e dimostrare, in punto di fatto, l'erroneità delle tesi dell'amministrazione.

Né sussistevano, nella fattispecie, quelle “*particolari esigenze di celerità del procedimento*” che, ai sensi del 1° comma dell'art. 7 della L. 241/90, potevano astrattamente giustificare l'omissione di tale atto di partecipazione. Tali ragioni, infatti, non sono minimamente enunciate nel corpo del provvedimento impugnato, per quanto attiene alla posizione dei ricorrenti.

D'altra parte tali speciali “*esigenze di celerità*”, esprimendo una finalità antagonista rispetto alla regola generale della partecipazione (alla cui attuazione sono appunto finalizzati gli adempimenti in discorso), esigevano un impedimento oggettivo, capace, cioè, di compromettere l'interesse perseguito: il che non è ipotizzabile (né ipotizzato dall'amministrazione) nel caso di specie.

Ne consegue l'illegittimità della delibera della Commissione RIPAM e degli altri provvedimenti impugnati, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.

II

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 21-nonies della L. 7-8-1990 n. 241, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 del DPR 487/1994.

Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica del potere esercitato.

La delibera della Commissione RIPAM, non riproducendo la parte dispositiva del bando del 29-12-2023, ma limitandosi ad enunciare nuovi passaggi motivazionali integrativi del suo preambolo, ha inteso convalidare il bando pubblicato il 29-12-2023 (doc. 11), in contrasto col principio per il quale: “*È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole*” (art. 21-nonies, 2° comma, L. 241/1990).

Infatti il provvedimento del 18-2-2025 interviene su un atto amministrativo non già “*annullabile*”, ma annullato, ossia eliminato dal mondo giuridico per effetto di dette sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato: il che non è conforme all’istituto della convalida, che “*è il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione, in esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di II grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato, e come tale annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità*” (Cons. Stato, Sez. IV, 18/05/2017, n. 2351).

Inoltre la delibera RIPAM non enuncia le ragioni di pubblico interesse alla base della convalida ed interviene in un termine non ragionevole (*che il primo comma dell’art. 21-nonies ritiene essere quello “superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione” dell’atto*), considerato che sono decorsi ben oltre dodici mesi tra la sua emanazione (18-2-2025) - o la sua pubblicazione (27-2-2025) - e il provvedimento d’indizione del concorso (pubblicato il 29-12-2023).

A ciò si aggiunge che la delibera della Commissione RIPAM, riadottando ora per allora il bando di concorso, è in contrasto coi principi di legalità e di tipicità degli atti amministrativi, sanciti dall’art. 1, comma 1, della L. 241/1990 (“*L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ...*”) e dall’art. 97 Cost..

Infatti il bando di concorso è un atto amministrativo generale, col quale una pubblica amministrazione rende nota l’esistenza di una pubblica selezione concorsuale, invita chi posseda i requisiti da esso indicati alla sua partecipazione e scandisce e disciplina i vari momenti del suo svolgimento.

Come risulta dall’art. 3 del DPR 487/1994:

“1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando di concorso deve contenere almeno:

a) il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;

b) i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;

c) il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8, i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;

d) i titoli stabiliti nel bando che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

e) le percentuali dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5;

f) fermo restando la disciplina di cui all'articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7;

g) il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi”.

Nulla di tutto questo è presente nella delibera del 18-2-2025 della Commissione RIPAM, che si limita ad enunciare meri passaggi motivazionali di un fantomatico bando non più esistente nel mondo giuridico, in quanto completamente travolto dalle citate pronunce giurisdizionali, passate in giudicato.

E' evidente che la riadozione di un bando di concorso, oltre a contenere le

indicazioni dall'art. 3 del DPR 487/1994 (termini per la domanda, requisiti generali e particolari, prove d'esame, punteggi, titoli, posti riservati, agevolazioni per i disabili, numero di posti, profili e sedi), avrebbe dovuto consentire la partecipazione al concorso di chiunque ne avesse di requisiti (non dei soli concorrenti già ammessi), compresi coloro che avessero deciso di non aderire al concorso in considerazione della palese illegittimità del bando originario (come gli odierni ricorrenti) e tutti coloro che avessero maturato i requisiti alla data del bando.

Non essendovi nulla di tutto ciò nel provvedimento del 18-2-2025, è chiaro che lo stesso, lungi dal perseguire le finalità di un bando di concorso, è preordinato unicamente a conculcare le legittime aspirazioni dei ricorrenti, che sono inseriti in una graduatoria valida ed efficace alla data del bando ora per allora (29-12-2023) e possono, pertanto, aspirare alla copertura dei posti messi a concorso, come acclarato con le citate sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato.

Ne consegue l'illegittimità della delibera della Commissione RIPAM e degli altri provvedimenti impugnati, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.

III

Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990, dell'art. 114 c.p.a. (d.lgs. 104/2010) e delle statuizioni delle sentenze n. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

La delibera impugnata della Commissione RIPAM viola, ovvero elude, le statuizioni delle pronunce nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato, rese sugli appelli proposti dagli odierni ricorrenti per la riforma della sentenza n. 5984/2024 del TAR del Lazio (che aveva respinto il ricorso di primo grado).

Con tali pronunce il Supremo Consesso Giurisdizionale, nelle parti che qui interessano, ha statuito come segue:

“10. Gli odierni appellanti, tutti risultati idonei per il profilo “AMM” nella graduatoria di merito pubblicata il 14 gennaio 2022 relativa al concorso unico per funzionari amministrativi (C.U.F.A.) bandito il 30 giugno 2020, hanno lamentato, in primo luogo, l'ingiustizia della sentenza impugnata poiché in essa il T.a.r. aveva ritenuto, a loro

dire erroneamente, che i due nuovi bandi di concorso del dicembre 2023 fossero stati adottati dall'Amministrazione quando il periodo di vigenza della graduatoria in cui erano inseriti era ormai trascorso. (...)

15. A prescindere dal problema della possibile decorrenza ex novo del biennio di efficacia ex art. 35 comma 5 ter del d.lgs. n. 165/2001 dalla pubblicazione di ciascuna "nuova versione" della graduatoria definitiva e dalla questione dell'esatta individuazione della natura giuridica di mere rettifiche o di veri e propri nuovi provvedimenti delle graduatorie pubblicate successivamente alla prima, nel caso di specie occorre osservare che i due concorsi di cui ai bandi pubblicati nelle date del 29 dicembre 2023 e del 28 dicembre 2023, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata, risultano essere stati indetti, rispettivamente per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'agricoltura, in un periodo in cui la graduatoria nella quale gli appellanti figurano come idonei era senza dubbio ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022.

16. La suddetta circostanza, in verità centrale per la soluzione della controversia e, in particolare, per la valutazione della legittimità dei bandi stessi, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica considerazione da parte dell'Amministrazione nell'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado, dovendo, secondo la disciplina normativa vigente, l'eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie essere assistita necessariamente da una precisa e dettagliata motivazione.

17. Come affermato, infatti, dalla costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, *"in presenza di una graduatoria concorsuale ancora efficace la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti è quella dello scorrimento della medesima, a preferenza dell'indizione di un nuovo concorso; la disciplina positiva non si spinge fino ad assegnare agli idonei un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria (con correlativo obbligo cogente per l'ente), imponendo piuttosto all'Amministrazione, che abbia a determinarsi diversamente, un rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria"* (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 21 maggio 2024, n. 4524; Sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; Sez. IV, 4 ottobre 2019, n.5071).

18. Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato

proprio l'assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall'Amministrazione di "scavalcare" la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell'operato della p.a. che non può che condurre all'illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023.

Al riguardo, è poi indubbia la sussistenza dell'interesse a ricorrere poiché, a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., l'annullamento dei bandi restituisce ai ricorrenti quantomeno la chance di essere assunti indipendentemente dalla prova dell'immediato conseguimento del bene della vita.

19. L'appello proposto deve, dunque, come anticipato, essere parzialmente accolto, con riforma della sentenza del T.a.r. nel senso dell'accoglimento del ricorso di primo grado relativamente ai due bandi pubblicati il 29 dicembre 2023 e il 28 dicembre 2023 che devono essere annullati. (...)

21. Attraverso il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso CEFA al momento dell'indizione dei nuovi concorsi e, perciò, dell'illegittimità dei relativi bandi, nella fattispecie in esame, gli appellanti vedono, infatti, direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato, cosicché, in assenza di atti dell'Amministrazione tesi a negare la validità della graduatoria stessa, nello specifico caso in questione, l'accoglimento di un'azione di accertamento - esercitata per così dire "in prevenzione" dai ricorrenti, in via del tutto disancorata da qualsiasi determinazione amministrativa di segno contrario rispetto al loro interesse - condurrebbe alla violazione del comma 2 dell'art. 34 c.p.a., finendo per concretizzarsi nell'emissione da parte del giudice amministrativo di una pronuncia riferita a poteri amministrativi non ancora esercitati. (...)

P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.a.r., accoglie parzialmente il ricorso di primo grado in relazione alla domanda di annullamento dei bandi impugnati. Dichiara inammissibile la domanda di accertamento dell'efficacia della graduatoria del concorso bandito il 30 giugno 2020 fino al 27 dicembre 2025. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina

che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa” (così, testualmente, la pronuncia n. 9488/2024; identici i passaggi della pronuncia n. 9489/2024 ai punti 10, 16, 17, 18, 19, 20 e 22 della motivazione e nel dispositivo).

Ciò posto, poiché il Consiglio di Stato non ha fatto salva l'ulteriore attività dell'amministrazione, come solitamente avviene in caso di annullamento per ragioni formali, era preclusa la riedizione dell'attività amministrativa; per cui l'amministrazione avrebbe dovuto eseguire le sentenze assumendo i ricorrenti.

Peraltro la riadozione del bando di concorso, ora per allora, fatta col provvedimento impugnato, è priva di un adeguato supporto motivazionale, non essendo stato adempiuto quel “*rigoroso obbligo di motivazione della propria scelta derogatoria*” richiamato nelle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024.

In ogni caso, il provvedimento viola e/o elude dette pronunce, che hanno affermato “*che gli appellanti vedono ... direttamente soddisfatta la loro pretesa ed immediatamente realizzato l'interesse azionato, raggiungendo, in pratica, il bene della vita agognato*” (ossia l'assunzione nei posti di lavoro illegittimamente messi a concorso) e che “*i ricorrenti, impugnando tempestivamente i nuovi bandi emessi dall'amministrazione senza alcuna considerazione della perdurante vigenza della precedente graduatoria ed ottenendo l'annullamento di tali provvedimenti, sono riusciti a tutelare efficacemente i loro interessi, salvaguardandoli da ogni effetto lesivo*”.

Evidente, nei suddetti passaggi, il richiamo alle tesi della sentenza n. 3/2011 dell'Adunanza Plenaria, la quale ha affermato che:

“In definitiva, il disegno codicistico, in coerenza con il criterio di delega fissato dall'art. 44, comma 2, lettera b, n. 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha superato la tradizionale limitazione della tutela dell'interesse legittimo al solo modello impugnatorio, ammettendo l'esperibilità di azioni tese al conseguimento di pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa.

Di qui, la trasformazione del giudizio amministrativo, ove non vi si frapponga l'ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione, da giudizio amministrativo sull'atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere

amministrativo, a giudizio sul rapporto regolato dal medesimo atto, volto a scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata.

Alla stregua di tale dilatazione delle tecniche di protezione, viene confermata e potenziata la dimensione sostanziale dell'interesse legittimo in una con la centralità che il bene della vita assume nella struttura di detta situazione soggettiva.

Come osservato dalle Sezioni Unite nella citata sentenza n. 500/1999, l'interesse legittimo non rileva come situazione meramente processuale, ossia quale titolo di legittimazione per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, né si risolve in un mero interesse alla legittimità dell'azione amministrativa in sé intesa, ma si rivela posizione schiettamente sostanziale, correlata, in modo intimo e inscindibile, ad un interesse materiale del titolare ad un bene della vita, la cui lesione (in termini di sacrificio o di insoddisfazione a seconda che si tratti di interesse oppositivo o pretensivo) può concretizzare un pregiudizio.

L'interesse legittimo va, quindi, inteso come la posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita interessato dall'esercizio del potere pubblicistico, che si compendia nell'attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione o la difesa dell'interesse al bene.

Anche nei riguardi della situazione di interesse legittimo, l'interesse effettivo che l'ordinamento intende proteggere è quindi sempre l'interesse ad un bene della vita che l'ordinamento, sulla base di scelte costituzionalmente orientate confluite nel disegno codicistico, protegge con tecniche di tutela e forme di protezione non più limitate alla demolizione del provvedimento ma miranti, ove possibile, alla soddisfazione completa della pretesa sostanziale”.

Ne consegue che appare meritevole di tutela la pretesa dei ricorrenti ad ottenere, in esecuzione delle pronunce n. 9488 e 9489 del 2024, il bene della vita agognato, ossia l'assunzione nei posti da funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, previa declaratoria di nullità degli atti e dei provvedimenti intervenuti *medio tempore*, dettagliatamente indicati in epigrafe.

E' noto, infatti, che se, da un lato, l'annullamento di un atto inscindibile, come

il bando di concorso, produce effetti caducatori *ultra partes*, dall'altro, “*secondo un risalente e consolidato orientamento interpretativo gli effetti di accertamento della pretesa e, consequenzialmente a tale accertamento, quelli ordinatori/conformativi operano sempre solo inter partes, essendo soltanto le parti legittimate a far valere la violazione dell'obbligo conformativo o dell'accertamento della pretesa contenuto nel giudicato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2017, n. 5634; Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; Cons. Stato, sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; Cons. Stato, sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; Cons. Stato, sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561)*” (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 27/02/2019, nn. 4 e 5; nello stesso senso v. pure Cons. Stato, Ad. Plen., 29-10-2024, n. 15).

Dunque il giudicato favorevole formatosi sulla pronuncia di che trattasi consente ai ricorrenti (e solo ad essi) di aspirare alla copertura dei posti di funzionario amministrativo messi a concorso coi bandi annullati, a prescindere dalla loro posizione in graduatoria, in considerazione del principio processuale della domanda e dei limiti agli effetti del giudicato propri di una giurisdizione di carattere soggettivo, come quella amministrativa, che fa sì che gli effetti favorevoli della sentenza n. 9488/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato valgano soltanto per le parti di quel giudizio (gli odierni ricorrenti, appunto), non già per i terzi ad esso rimasti estranei (si vedano, in tal senso, le pronunce n. 9224/2022 e 9246/2022 del Consiglio di Stato e, da ultimo, anche la sentenza n. 15/2024 dell'Adunanza Plenaria).

IV

Violazione e falsa applicazione degli art. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023, dell'art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013 e dei principi generali in tema di scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 e degli artt. 4, 24, 97, 103, 111 e 113 della Costituzione.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifeste, pretestuosità della motivazione, sviamento dall'interesse pubblico.

Violazione del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato.

IV.1. - Il provvedimento di riadozione, ora per allora, del bando di concorso annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 26-11-2024 è illegittimo per i vizi dedotti in rubrica, poiché nessuna delle nuove motivazioni addotte dalla Commissione RIPAM giustifica la decisione di indire la procedura concorsuale e di non attingere dalla graduatoria CUFA, quantomeno con riferimento alle “n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)”, se non anche con riferimento ai profili A.2 (“n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche”) e A.3 (“n. 75 unità con competenze in procurement”).

Va rimarcato, infatti, che, rispetto a tali profili professionali, vi è perfetta identità tra la figura prevista dal bando CUFA 2020-2021 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo*”) e quella ricercata dal bando Difesa del 29-12-2023 (“*personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, di cui n. 262 (...) funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*”).

Il bando CUFA faceva riferimento alla classificazione del CCNL Ministeri 2006-2009, che raggruppava il personale non dirigenziale in tre aree funzionali (prima, seconda e terza) e inquadrava nell'area III “*i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico. Specifiche professionali: - elevato grado di conoscenze ed esperienze teorico pratiche dei processi gestionali*”.

acquisibili con il diploma di laurea o laurea specialistica; - coordinamento, direzione e controllo, ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio; - svolgimento di attività di elevato contenuto tecnico, gestionale, specialistico con assunzione diretta di responsabilità di risultati; - organizzazione di attività; - relazioni esterne e relazioni organizzative di tipo complesso; - autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali” (pag. 48 CCNL, doc. 25).

Col nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, articolato in quattro aree (area degli operatori, area degli assistenti, area dei funzionari e area delle elevate professionalità), i lavoratori dell'area III sono stati denominati “*funzionari amministrativi*”, la cui declaratoria prevede: “*Appartengono a quest'area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Specifiche professionali: • conoscenze specialistiche • competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove • capacità di lavoro in autonomia accompagnato da capacità gestionali, organizzative e professionali atte a consentire la gestione efficace dei processi affidati ed il conseguimento degli obiettivi assegnati, • responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, con possibilità di autonoma assunzione di atti e decisioni, anche amministrative, in conformità agli ordinamenti di ciascuna amministrazione; le responsabilità possono estendersi anche alla conduzione di team di lavoro e di unità organizzative” (pag. 73 CCNL, doc. 26).*

Il CCNI del Ministero della Difesa del 27-10-2022, “*sulla definizione delle “Famiglie professionali” in attuazione dell'art.18 CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021*”, ha meglio precisato l'ambito delle competenze professionali del “*Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale*”,

che “*comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare*” (art. 2 CCNI, doc. 27).

* * * * *

IV.2. - A riprova della perfetta identità di profilo professionale, le prove di esame previste dal bando CUFA e da quello Difesa coincidono:

- Bando CUFA integrativo: “*La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilità di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione ... b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la*

capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata.” [così la lettera n) del bando CUFA integrativo del 28-7-2021];

- Bando Difesa, profilo “*Funzionario con competenze in materia giuridico amministrativa (Codice A.1)*”: n. 40 (quaranta) quesiti a risposta multipla, di cui: “*a*) n. 25 (venticinque) quesiti, volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie, nei rispettivi profili: (...) - diritto costituzionale; - diritto amministrativo; - diritto dell’Unione europea; - diritto civile (obbligazioni e contratti, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale); - disciplina dei contratti pubblici europei e italiani; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; - conoscenza della lingua inglese di livello B1 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue; - conoscenza e uso delle tecnologie informatiche e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché delle competenze digitali. (...) b) n. 8 (otto) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. (...) c) n. 7 (sette) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell’ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d’azione, quale ritengano più adeguata.” (art. 6).

Per quanto attiene al profilo di “*Funzionario con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (Codice A.2)*” del bando Difesa, le differenze sono solo apparenti, in quanto le materie aggiuntive da esso previste (“- politica economica; - elementi di statistica; - analisi delle politiche pubbliche”) sono riconducibili agli “*elementi di economia pubblica*” previsti dal bando CUFA.

Lo stesso è a dirsi per il profilo di “*Funzionario con competenze in procurement (Codice A.3)*”, in quanto le materie: “- disciplina dei contratti pubblici europei e italiani; - struttura e tecniche di elaborazione dei documenti amministrativi e dei documenti di gara; - contabilità pubblica”, previste dal bando Difesa, sono riconducibili al “*diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti*

pubblici” e alla “contabilità di Stato”, previsti dal bando CUFA.

Anche i titoli di studio sono sovrapponibili. Se il bando CUFA richiedeva di “essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure(a) magistrale”, anche il bando Difesa, Codice A.1, prevedeva, per la partecipazione, molteplici titoli di studio: “Funzionario nell’ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale (Codici A.1, A.2, A.3): **Laurea magistrale (LM):** LMG/01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o titoli equiparati secondo la normativa vigente. **Laurea (L):** L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-41 Statistica o titoli equiparati secondo la normativa vigente”.

Come si vede, tutti titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, indistintamente, a mansioni altrettanto diversificate tra loro (cosicché, ad esempio, il laureato in giurisprudenza potrà ricoprire il ruolo di funzionario linguistico o il laureato in sociologia il funzionario contabile). Anzi, il bando Difesa contiene delle marcate ed incomprensibili discrasie rispetto alla previgente, più lineare, disciplina di cui al bando CUFA, come quella per cui, ad esempio, non è prevista, quale titolo di accesso, la laurea in lingue per poter svolgere le mansioni di funzionario linguistico o quella in storia per diventare funzionario nell’ambito storico.

* * * * *

IV.3. - In considerazione di tale perfetta coincidenza di profili professionali, di materie di esame e di titoli di studio, il Ministero della Difesa ha assunto numerosi funzionari amministrativi reclutati col bando CUFA.

A parte le “*quarantotto unità da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa*”, originariamente previste dal bando CUFA, il Ministero della Difesa ha successivamente assunto: n. 14 unità con lo scorrimento del maggio 2022 (doc. 6); n. 183 unità con lo scorrimento dell'ottobre 2022 (doc. 7); n. 118 unità con lo scorrimento del giugno 2023 (doc. 8); n. 69 posti con lo scorrimento dell'ottobre 2023 (doc. 9); n. 25 unità con lo scorrimento del gennaio 2024 (doc. 10).

Si rimarca che quest'ultimo scorrimento è stato effettuato dopo la pubblicazione del bando di concorso del 29-12-2023, a riprova della pertinenza delle figure professionali reclutate col bando CUFA e dell'utilità degli idonei.

In totale, il Ministero della Difesa ha assunto ben (48 + 14 + 183 + 118 + 69 + 25 =) n. 457 funzionari, ossia dieci volte di più di quanto previsto in origine, confermando, se ve fosse bisogno, l'utilità del concorso CUFA.

* * * * *

IV.4. - Se così è, allora non si comprende come la Commissione RIPAM possa affermare, in sede di riadozione del bando, che le figure professionali che intende reclutare sarebbero diverse da quelle previste dal bando CUFA.

Assume al riguardo la Commissione: “*Nella procedura concorsuale per l'assunzione di 2.736 funzionari, il bando ha previsto l'attribuzione di un punteggio ulteriore per il voto di laurea, per le esperienze professionali e per il conseguimento di taluni titoli di studio post – universitari, senza alcuna specificazione. Di contro, nel bando annullato, e con riferimento ai profili delle graduatorie impugnate, in aggiunta ai criteri appena citati, anch'essi presenti, è stata valorizzata la specifica esperienza dei candidati nello svolgimento di mansioni specifiche come proprie dei profili professionali da assumere, come la rendicontazione, il controllo e la certificazione delle spese per conto di amministrazioni pubbliche che abbiano gestito programmi o progetti finanziati con risorse europee, oppure le attività lavorative pregresse nell'ambito degli appalti pubblici*” (pag. 3 delibera – doc. 23).

Ma è evidente che tali specifiche esperienze lavorative - comunque non

riferibili alla figura di funzionario amministrativo col codice A.1, ma solo quelle col codice A.2 (unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e col codice A.3 (unità con competenze in procurement) - come risulta dagli artt. 3 e 7 del bando annullato, davano solo diritto all'attribuzione di punteggi aggiuntivi, ma non erano necessarie quale requisito di partecipazione.

Aggiunge la P.A.: *“il Ministero della difesa, a conferma della divergenza dei profili professionali ricercati dai due bandi, cita tra l'altro anche l'approvazione del CCNI relativo al personale del comparto del Ministero della difesa, triennio 2023 – 2025, sottoscritto in data 4 dicembre 2023, e della cui entrata in vigore si è dato atto nella parte introduttiva del bando oggetto delle citate sentenze del Consiglio di Stato. Nel documento citato, infatti, preso atto della sopravvenuta introduzione delle famiglie professionali ad opera del CCNL del comparto funzioni centrali 2019 – 2022, sono state delineate le competenze del personale in servizio presso l'Amministrazione: con verosimile difficoltà, pertanto, i funzionari assunti in possesso di un titolo di studio generico, qual è quello previsto dal bando per il reclutamento di 2.736 funzionari amministrativi, avrebbero potuto farsi carico, se assunti, delle dettagliate mansioni previste nell'allegato A del CCNI pocanzi richiamato”* (doc. 23, pag. 3).

Ma trattasi di un ragionamento del tutto astratto ed illogico, poiché l'allegato A del CCNI 2023-2025 (doc. 28), che altro non è che il citato CCNI del 27-10-2022 (doc. 27), equipara le figure del *“Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale”* e abilita tale funzionario a svolgere tutte le attività dell'ambito di riferimento, che *“comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato; nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare”* (art. 2, comma 1, CCNI).

Senza contare che, come riferito sopra, tra il maggio 2022 ed il gennaio 2024 il Ministero ha assunto ben n. 409 idonei provenienti dalla graduatoria CUFA, in aggiunta ai n. 44 funzionari assunti inizialmente.

* * * * *

IV.5. - Sostiene ancora la Commissione che: *“la graduatoria per il profilo A.2 (n. 35 unità con competenze in valutazione delle politiche pubbliche) e la graduatoria per il profilo A.3 (n. 75 unità con competenze in procurement) non sono in alcun modo sovrapponibili alla graduatoria del concorso CUFA per funzionari generici. Con il bando che è stato oggetto di impugnazione e annullato in sede giurisdizionale, l’Amministrazione ha inteso circoscrivere la scelta dei profili professionali appartenenti all’Area della Famiglia professionale dei funzionari amministrativi da assumere a quelli di esperti di politiche pubbliche e di procurement, nel numero necessario a coprire le esigenze organiche. Le medesime considerazioni valgono per il reclutamento di n. 5 funzionari sanitari (psicologi), per i quali, peraltro, ai fini della partecipazione al concorso, unitamente alla laurea magistrale in psicologia è stata richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione”* (pag. 4 delibera – doc. 23).

Ma tali assunti sono inconferenti con riferimento alle figure del codice A.1, ossia alle *“n. 152 unità con competenze in materia giuridico amministrativa”*, rispetto alle quali vi è perfetta identità con la figura prevista dal bando CUFA, come dimostrato sopra. Ma anche per i profili A.2 e A.3 vi è identità con la figura prevista dal bando CUFA, quanto a materie di esame e titoli di studio, come sopra specificato.

Per la stessa ragione è errato anche l’assunto della *“particolare genericità del citato bando per l’assunzione di n. 2133 funzionari amministrativi (poi elevati, con provvedimento del 28 luglio 2021, a n. 2.736), come si evince sia dal profilo professionale per il quale si procedeva (funzionario amministrativo), sia dal titolo di studio richiesto ai fini dell’accesso (ritenendosi sufficiente qualunque «laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale», senza alcun riferimento alle materie caratterizzanti il precedente corso di studi)”*, mentre vi sarebbe *“l’opposta esigenza, di cui vi è espressa menzione nel bando di concorso pubblico per esami per il*

reclutamento di complessive n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari, di «acquisire prestazioni specialistiche per lo studio e l'analisi delle tematiche di impatto sull'attuazione delle misure di intervento in capo al Dicastero, siano esse a valere sui fondi nazionali o su fondi dell'Unione Europea, anche garantendo un raccordo funzionale tra il Segretariato Generale e l'organo di vertice politico, nonché un supporto specialistico a quest'ultimo nella definizione degli indirizzi di politica economico – finanziaria e, in particolare, nella valutazione dell'iter di attuazione degli interventi, del grado di raggiungimento delle finalità sottese ai provvedimenti normativi, e nell'elaborazione di proposte di modifica in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e gli obiettivi programmatici» (pag. 5 delibera).

Infatti i ricorrenti sono sicuramente idonei alla copertura dei posti da funzionario amministrativo di cui al codice A.1 del bando Difesa (rispetto alle quali vi è perfetta identità con la figura prevista dal bando CUFA), ma anche dei profili A.2 e A.3 dello stesso bando, come si è dimostrato sopra.

* * * * *

IV.6. - Deduce, ancora, la Commissione RIPAM che “*con il d.P.R. n. 82 del 16 giugno 2023, in vigore dal 14 luglio 2023, sono state apportate modifiche di natura sostanziale e procedurale alla precedente disciplina dei concorsi pubblici di cui al d.P.R. n. 487 del 1994; unitamente alla normativa appena citata, l'art. 35-quater del d. lgs. n. 165 del 2001 è stato novellato con l'inserimento di un nuovo comma 3-bis, il quale consente, fino al 31 dicembre 2026, in deroga alla disciplina contenuta nei commi precedenti, che le procedure concorsuali per figure non apicali si esauriscano in una sola prova scritta*” (pag. 5-6 delibera – doc. 23).

Ebbene, tali modifiche sono del tutto irrilevanti, posto che sia il bando CUFA, sia il bando Difesa, prevedono unicamente una prova scritta mediante la risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla, su materie del tutto coincidenti, e la fase della valutazione dei titoli; sicché la modifica della disciplina non ha inciso minimamente sull'aspetto fondamentale dei due concorsi (v. Ad. Plen. n. 14/2011).

* * * * *

IV.7. - Rileva, ancora, la Commissione “*che le disposizioni dei due bandi in materia di titoli di accesso dalle quali risulta evidente la volontà di circoscriverli ai soli menzionati dall’articolo 2 del bando per il reclutamento di complessive n. 267 unità, escludendo la possibilità, pertanto, che i ruoli possano essere ricoperti da coloro che sono in possesso di un titolo di studio diverso come previsto, invece, nel bando per l’assunzione di n. 2.736 funzionari amministrativi*” (pag. 6).

Ma, come già rilevato, anche il bando Difesa prevede titoli assolutamente eterogenei che consentono di accedere, indistintamente, a mansioni altrettanto diversificate tra loro (cosicché, ad esempio, il laureato in giurisprudenza potrà ricoprire il ruolo di funzionario linguistico o il laureato in sociologia il funzionario contabile).

Anzi, il bando Difesa contiene delle marcate ed incomprensibili discrasie rispetto alla previgente, più lineare, disciplina di cui al bando CUFA, come quella per cui, ad esempio, non è prevista, quale titolo di accesso, la laurea in lingue per poter svolgere le mansioni di funzionario linguistico o quella in storia per diventare funzionario nell’ambito storico.

Irrelevante è anche la ritenuta “*differenza in punto di prove concorsuali, diversificate per ciascun profilo bandito, ai sensi dell’articolo 6 del citato bando, e inerenti a materie non completamente sovrapponibili a quelle previste dal bando per l’assunzione di n. 2.736 unità di funzionari amministrativi*” (pag. 6 delibera).

Infatti, come rilevato sopra, le materie d’esame del bando CUFA e quelle del bando Difesa per il codice A.1 sono esattamente le stesse.

Non risponde al vero, poi, che “*esclusivamente nel bando per il reclutamento di n. 267 unità, con riferimento alla valutazione dei titoli, viene valorizzata anche la documentata esperienza lavorativa, in uno all’abilitazione all’esercizio della professione per taluni profili, mentre nel precedente bando CUFA rilevano unicamente il voto di laurea, le esperienze professionali e i titoli di studio post-universitari*”, come assume la Commissione a pag. 6 della delibera.

A parte il rilievo che, nel bando Difesa, la documentata esperienza lavorativa

viene prevista solo per l'attribuzione di un maggior punteggio per i profili A.2 (valutazione politiche pubbliche) e A.3 (procurement) e l'abilitazione soltanto per il profilo B.1 (psicologo), anche il bando CUFA prevedeva, quale titolo valutabile, l'attribuzione di "3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando" (art. 9, comma 5, lett. b), nonché la "documentata esperienza professionale in materia ambientale" ai fini della copertura dei posti del Ministero dell'Ambiente (art. 9, comma 5, lett. c).

* * * * *

Ne consegue che la riadozione del bando di concorso, ora per allora, si fonda su assunti argomentativi illogici, pretestuosi ed erronei, finalizzati a giustificare ad ogni costo la nuova procedura concorsuale, pur essendo evidente che, quantomeno per il profilo A.1, l'amministrazione avrebbe potuto attingere dalla graduatoria CUFA.

Pertanto la delibera della Commissione RIPAM e gli altri provvedimenti impugnati sono illegittimi, alla stregua dei vizi dedotti in rubrica.

V

Irrelevanza del sopravvenuto art. 4, comma 1, del D.L. 14-3-2025 n. 25, in G.U. n. 61 del 14-3-2025.

In subordine: illegittimità costituzionale della disposizione per violazione degli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU.

Illegittimità derivata dei provvedimenti impugnati.

V.1. - Nella G.U. n. 61 del 14-3-2025 è stato pubblicato il D.L. 14-3-2025 n. 25, recante "disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", che, all'art. 4, comma 1, recita:

"1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di

personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Non sembra che la disposizione possa incidere sulla presente vertenza, posto che la stessa si limita ad interpretare l'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2023, che dispone:

“3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate”.

In sostanza la disposizione sembra affermare che l'indizione delle procedure concorsuali è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale, ma non cancella dall'ordinamento l'istituto dello scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci, che trova in suo fondamento in molteplici disposizioni, ossia negli artt. 35, comma 5-ter, 35.1, comma 2, e 36, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., negli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994, come modificato dal DPR 82/2023 e nell'art. 4 del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013.

In particolare, la norma sopravvenuta non incide sulla regola generale sancita dall'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 165/2001, sulla quale si fonda l'obbligo dello scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci, che recita: “5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”.

Come chiarito dall'**Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato** con la fondamentale sentenza n. 14/2011:

“40. Le disposizioni riguardanti i soli termini di efficacia delle graduatorie

concorsuali presentano una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure concorsuali.

Inoltre, perseguono lo scopo di offrire una certa protezione ai soggetti collocati nelle graduatorie (talvolta anche in posizione di vincitori), in considerazione del regime di "blocco delle assunzioni" previsto, di solito, dalle stesse leggi di "manovra".

41. Dette norme non hanno modificato gli altri presupposti sostanziali del procedimento di scorrimento delle graduatorie. Tuttavia, sul piano sistematico, ne hanno rafforzato il ruolo di modalità ordinaria di provvista del personale, tanto più giustificata in relazione alla finalità primaria di ridurre i costi gravanti sulle amministrazioni per la gestione delle procedure selettive. (...)

43. La previsione normativa generale della utilizzabilità, per un tempo definito, delle preesistenti graduatorie non costituisce affatto una deroga alla regola costituzionale del concorso, né introduce un procedimento alternativo a tale modalità di selezione del personale.

Al contrario, si tratta di un sistema di reclutamento che presuppone proprio lo svolgimento di una procedura selettiva concorsuale, compiuta nel rispetto dei principi costituzionali, diretta all'individuazione imparziale dei soggetti più meritevoli. (...)

44. La decisione di "scorrimento", quindi, poiché rappresenta un possibile e fisiologico sviluppo della stessa procedura concorsuale, attuativo dei principi costituzionali, non può essere collocata su un piano diverso e contrapposto rispetto alla determinazione di indizione di un nuovo concorso.

Entrambi gli atti si pongono in rapporto di diretta derivazione dai principi dell'articolo 97 della Costituzione e, quindi, devono essere sottoposti alla medesima disciplina, anche in relazione all'ampiezza dell'obbligo di motivazione. (...)

48. Va osservato, ancora, che la disciplina riguardante l'efficacia triennale delle graduatorie, che in origine aveva una portata circoscritta e contingente, è ora racchiusa in una fonte legislativa di portata generale, l'articolo 35, comma 5ter, del testo unico del pubblico impiego, assumendo il rango di regola generale.

La formulazione della norma non è più imperniata sull'attribuzione di una facoltà puramente discrezionale, ma, mediante l'uso dell'indicativo presente ("rimangono vigenti"), evidenzia il carattere tipicamente obbligatorio della prescrizione. (...)

50. Ne deriva, quindi, che sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai

realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.”.

Anche la **Corte Costituzionale**, con la recente sentenza n. 267/2022, ha evidenziato che:

“7.2.1.- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, lo scorrimento delle graduatorie, "dapprima individuato come strumento eccezionale, ha perso con il passare del tempo tale caratteristica, per configurarsi, in molte occasioni, quale soluzione alternativa all' indizione di nuovi concorsi" (sentenze n. 273 e n. 77 del 2020).

In questa prospettiva, lo scorrimento - che non costituisce, di per sé, una deroga al principio del pubblico concorso, giacché presuppone lo svolgimento di una selezione concorsuale (sentenza n. 126 del 2020) - può, in determinate situazioni, anche contribuire a realizzare il buon andamento della pubblica amministrazione, poiché consente di "far fronte in maniera tempestiva ed efficace alle esigenze sopravvenute" (sentenza n. 126 del 2020) e di realizzare "finalità di contenimento della spesa pubblica in relazione ai costi derivanti dall'espletamento delle nuove procedure" (sentenza n. 5 del 2020)”.

Dunque la nuova disposizione non esclude l'obbligo di scorrimento della graduatoria CUFA, in ossequio alle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato, pronunciate in favore dei ricorrenti.

Tale graduatoria, infatti, è tuttora valida ed efficace per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. 164/2001, in quanto la stessa, pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4-2-2022 (doc. 3), ha subito molteplici modifiche ed aggiornamenti, per effetto di varie sentenze giurisdizionali, ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27-12-2023, sul sito Formez PA (doc. 4).

Infatti il biennio di validità della graduatoria *de qua* deve correttamente farsi decorrere dalla sua versione definitiva, all'esito delle modifiche successivamente

apportate, che ne hanno comportato la rinnovazione, atteso che la graduatoria originaria è stata integralmente sostituita da quella successiva, che ha previsto un nuovo ordine dei candidati ed è stata nuovamente validata e riapprovata.

A tale riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che *“laddove l’amministrazione abbia provveduto a modificare una graduatoria in quanto errata, anche se l’errore sia stato accertato giudizialmente, non è possibile far decorrere il termine di validità della seconda graduatoria (di definitiva collocazione dei candidati) dal momento di pubblicazione di precedente graduatoria ormai non più in essere in quanto errata e sostituita da altra successiva”* (TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 13-01-2022 n. 13, confermata da Cons. Stato, Sez. III, 31/10/2022, n. 9388; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 aprile 2012, n. 968).

* * * * *

V.2. - In via subordinata, qualora si ritenga che la disposizione di che trattasi osti all’accoglimento del presente ricorso, se ne solleva questione di legittimità costituzionale, per contrasto coi principi di cui agli artt. 3, 97, 24, 25, 111, 1° e 2° comma, e 117, 1° comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di certezza e di affidamento dell’ordinamento giuridico di cui all’art. 3 Cost.

Si richiama, a tale riguardo, la sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, che, *“con riguardo al sindacato di costituzionalità delle leggi retroattive incidenti su giudizi in corso”*, ha affermato che *“questa Corte è chiamata innanzitutto a verificare se l’intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l’esito di giudizi pendenti. A tal fine, assumono rilievo - sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU - alcuni "elementi, ritenuti sintomatici dell’uso distorto della funzione legislativa" e riferibili principalmente al "metodo e alla tempistica seguiti dal legislatore" (così, sentenza n. 12 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 145 del 2022 e n. 174 del 2019). Occorre dunque effettuare una verifica di legittimità costituzionale che - in maniera non dissimile dal sindacato sull’eccesso di potere amministrativo mediante l’impiego di figure sintomatiche - assicuri una particolare estensione e intensità*

del controllo sul corretto uso del potere legislativo”.

Secondo la pronuncia: *“8.2.- Tra gli elementi sintomatici dell'uso distorto del potere legislativo, appare innanzitutto significativo il fatto che "lo Stato o l'amministrazione pubblica" siano "parti di un processo già radicato" e che l'intervento legislativo si collochi "a notevole distanza dall'entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica" (sentenza n. 174 del 2019)”.*

Nel caso in esame, l'art. 4, comma 1, del D.L. 25/2025 è intervenuto oltre dieci anni dopo l'articolo 4, comma 3, lettera a), del D.L. 101/2013, conv. in L. 125/2013, in pendenza del contenzioso promosso dai ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministero della Difesa, del MASAF, della Commissione interministeriale Ripam e del Formez PA, al chiaro fine di pregiudicarne l'esito.

Come ritenuto dalla citata sentenza costituzionale n. 4/2024: *“8.3.- È altresì rilevante, come elemento sintomatico, il fatto che ... la disposizione censurata, pur essendosi "auto-qualificata" come interpretativa, abbia in realtà introdotto un significato che non si poteva in alcun modo evincere dal testo”* della disposizione.

“Come chiarito da questa Corte, la stessa erroneità della "autoqualificazione della disposizione censurata quale norma di interpretazione autentica" può costituire un sintomo di un uso improprio della funzione legislativa (sentenza n. 145 del 2022). Tale uso improprio dello strumento della legge interpretativa, ove questa incida sul contenzioso pendente, concorre a disvelare la volontà del legislatore di incidere retroattivamente sui rapporti in essere e di condizionare i giudizi in corso.

8.4.- Ma, soprattutto, risulta decisivo il fatto che il legislatore abbia adottato la disposizione censurata per superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, al fine specifico di incidere su giudizi ancora pendenti in cui era parte l'amministrazione pubblica, fatta salva la sola esecuzione dei giudicati già formati alla data di entrata in vigore della disposizione medesima”.

Nel caso di specie la disposizione censurata punta a sovvertire l'orientamento giurisprudenziale consolidato inaugurato dalla pronuncia dell'Adunanza plenaria del

Consiglio di Stato n. 14/2011 e seguito da tutta la giurisprudenza successiva, comprese le pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 emesse in favore dei ricorrenti, in giudizi nei quali è parte lo Stato (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della P.A., Ministero della Difesa, MASAF Commissione Ripam e Formez PA).

Come statuito dalla sentenza n. 4/2024: “8.5.- *Né, infine, può ritenersi che l'intervento legislativo in questione trovasse una ragionevole giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni costituzionali, posto che, come ha chiarito la Corte EDU, solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni "siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile" (sentenza 14 febbraio 2012, A. contro Italia, paragrafo 48)*”.

Nel caso in esame non emerge alcuna ragione giustificatrice dell'intervento legislativo retroattivo che non sia quella di pregiudicare le ragioni dei candidati inseriti nella graduatoria CUFA e d'impedirne lo scorrimento.

Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 4/2024: “9.- *In ragione di tutto ciò, la disposizione censurata, avendo introdotto una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale, si è posta in contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio, sanciti dagli artt. 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, Cost, quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, nonché con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e certezza dell'ordinamento giuridico di cui all'art. 3 Cost.*”.

Nella fattispecie risulta leso anche il principio di tutela dell'affidamento, che nel diritto pubblico ha acquisito un rilievo primario, tanto da essere proclamato dalla Corte costituzionale come un “*elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto*” (cfr. in particolare Corte cost. 17 dicembre 1985, n. 349; 14 luglio 1988, n. 822; 4 aprile 1990, n. 155, 10 febbraio 1993, n. 39; 4 novembre 1999, n. 416; 12 novembre 2002, n. 446; 7 luglio 2005, n. 264; 3 novembre 2005, n. 409; 30 gennaio 2009,

n. 24; 9 luglio 2009, n. 206; 24 luglio 2009, n. 236; 22 ottobre 2010, n. 302; 27 giugno 2012, n. 166; 31 maggio 2015, n. 56; 5 novembre 2015, n. 216; 21 luglio 2016, n. 203; 24 gennaio 2017, n. 16; 27 giugno 2017, n. 149; in dottrina v. Aldo Travi, “*La tutela dell’affidamento del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione*”, in *Diritto Pubblico*, 1/2018).

Si chiede, pertanto, all’On.le Giudice adito, ove ritenga che la disposizione in argomento sia ostativa all’accoglimento del presente ricorso, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità prospettata e, all’esito, di annullare gli atti impugnati per illegittimità derivata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Stante l’elevato numero di controinteressati e l’impossibilità di notificare direttamente il ricorso a tutti costoro, si chiede autorizzarsi, ai sensi dell’art. 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami del presente atto, mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero secondo altre modalità idonee.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti, ex art. 30 c.p.a., per l’accoglimento della domanda risarcitoria che si spiega col presente atto, anche alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalla nota sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che:

- a) sussiste un evento dannoso, rappresentato dal pregiudizio patrimoniale subito dai ricorrenti per effetto della perdita del posto di lavoro di funzionario amministrativo, a cui gli stessi possono aspirare per effetto del loro inserimento nella graduatoria CUFA e in forza del giudicato favorevole scaturente dalle pronunce nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato;
- b) tale danno è qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento, ossia il diritto al lavoro, tutelato dagli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione;
- c) sotto il profilo causale, l’evento dannoso è riferibile alla condotta della P.A.,

derivando dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

- d) detto evento dannoso è imputabile, se non a dolo, quantomeno a colpa della P.A., intesa come apparato, atteso che l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti impugnati – che sono illegittimi, alla stregua di quanto dedotto – è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi, ed in contrasto con chiarissimi principi e precetti normativi.

Alla stregua di quanto sopra si chiede il risarcimento dei danni in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti indicati. In subordine, si chiede il risarcimento per equivalente, da quantificarsi con l'ausilio di un CTU ovvero col criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c..

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* è nei motivi che precedono.

Sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, in quanto, per effetto dei provvedimenti impugnati, viene preclusa ai ricorrenti, attualmente disoccupati, la possibilità di coprire i posti messi a concorso col bando annullato con le sentenze nn. 9488 e 9489 del 2024 del Consiglio di Stato, precludendo agli stessi l'opportunità di essere assunti alle dipendenze della P.A. e garantire a sé stessi ed alle rispettive famiglie un'esistenza libera e dignitosa.

Sussistono, pertanto, gravi esigenze cautelari, che giustificano la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche per impedire il consolidamento di posizioni di vantaggio illegittime in capo ai controinteressati.

* * * * *

Per quanto esposto

SI CONCLUDE

e si chiede che l'On.le Tribunale Amministrativo Regionale adito voglia:

- *preliminarmente*, disporre la notifica per pubblici proclami del presente ricorso, stante l'elevato numero di controinteressati;
- *in via cautelare*, disporre le misure provvisorie più idonee a tutelare l'interesse dei

ricorrenti ed a preservare *medio tempore* l'integrità del bene controverso, inclusa la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati;

- *nel merito*, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti ed i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe;
- condannare le Amministrazioni intimete o chi di esse di ragione al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti in forma specifica, mediante l'assunzione dei ricorrenti nei posti di lavoro sopra indicati; in via subordinata, per equivalente, mediante il pagamento di una somma di danaro, da determinarsi con l'ausilio di un CTU ovvero in via equitativa;
- condannare le Amministrazioni intimete o chi di esse di ragione al pagamento delle competenze e delle spese di lite, oltre al ristoro del contributo unificato.

Salvo e riservato ogni altro diritto, ragione ed azione.

Ai fini del contributo unificato si precisa che il procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto l'importo fisso pari ad € 325,00, vertendosi in materia di impiego pubblico.

Potenza, 22 aprile 2025

Avv. Donatello Genovese